



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinate a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, che regola, tra l'altro, l'immatricolazione dei veicoli di fine serie e fissa i termini delle relative scadenze;
- Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, recanti *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, ed in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74, recante *"ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- Visto il Decreto-legge 30 Luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 25 settembre 2020 n. 124, recante *"misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"*;
- Visto il Decreto-legge 07 ottobre 2020 n. 125, recante *"misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 2020"*;
- Visto il Decreto-legge 18 dicembre 2020 n. 172, convertito con Legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante *"ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- Visto il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, convertito con legge 12 marzo 2021 n. 29, recante *"ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- Visto il Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito con Legge 21 maggio 2021 n. 65, recante *"misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- Visto il Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106, recante *"misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*;
- Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale;



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto l'art. 1 del Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali trasmissibili da COVID-19;
- Visto l'art. 1 del Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali trasmissibili da COVID-19;
- Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020, 14 gennaio 2021, 2 marzo 2021 e 17 giugno 2021, 12 ottobre 2021, 21 gennaio 2022, 4 febbraio 2022, con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19;
- Visto il decreto-legge 24 marzo 2022 recante misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;
- Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 391 del 27 novembre 2020, con il quale è stata consentita l'immatricolazione in deroga di veicoli di fine serie muniti di certificato di conformità valido alla data del 31 dicembre 2020;
- Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 245 del 4 agosto 2021, con il quale è stata consentita l'immatricolazione in deroga di veicoli di fine serie muniti di certificato di conformità valido alla data del 31 agosto 2021;
- Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 30993 del 7 ottobre 2021, con il quale è stata consentita l'immatricolazione in deroga di veicoli di fine serie muniti di certificato di conformità valido alla data del 31 dicembre 2021;
- Considerato che, a decorrere dal 1° luglio 2022, i veicoli delle categorie internazionali M, N1 e N3 non conformi alla fase 2 di cui all'allegato III del Regolamento (UE) 2014/540, del 16 aprile 2014, possono essere immatricolati unicamente quali veicoli di fine serie;
- Considerato che ai sensi del regolamento UNECE n.51, serie 03 di emendamenti, a decorrere dal 1° luglio 2022 per i veicoli di categoria diversa da N2 le parti contraenti che applicano il predetto regolamento non devono più essere obbligate ad accettare un tipo di veicolo omologato conformemente alla fase 1 di cui al punto 6.2.2. e, di conseguenza, tali veicoli possono essere immatricolati unicamente quali veicoli di fine serie;
- Considerato che il regolamento UE 2019/2144 sulla sicurezza generale dei veicoli, a decorrere dal 6 luglio 2022, richiede che i veicoli siano rispondenti ai requisiti applicabili per tutti i



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

regolamenti indicati all' allegato II, al livello minimo della serie di emendamenti dei singoli regolamenti UNECE.

- Considerato che nonostante lo stato di emergenza si sia concluso in data 31 marzo 2022 permangono perturbazioni significative sull'insieme delle attività economiche ed industriali e, in particolare, a quelle della filiera automobilistica, a causa delle carenze afferenti alle forniture in particolare di componenti basilari per la produzione di veicoli, quali i semiconduttori;
- Considerato, che la filiera automotive deve far fronte al problema della carenza di alcune tipologie di semiconduttori, la cui offerta al momento non è sufficiente a soddisfare la crescita della domanda connessa sia al termine dell'emergenza pandemica che al crescente fabbisogno di nuove tecnologie, con conseguenti rallentamenti e sensibili ritardi nella consegna dei nuovi veicoli e perdita di validità dei certificati di conformità, decorse le scadenze temporali dei sopra citati atti normativi dell'Unione europea e della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE);
- Considerato il continuo protrarsi dell' eccezionalità della situazione epidemiologica appena conclusa e che le oggettive difficoltà che si stanno riscontrando nel settore automobilistico si concretizzano in causa di forza maggiore, connotata da caratteri di straordinarietà e imprevedibilità ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile e che, conseguentemente, si rende necessario autorizzare, con specifico provvedimento, l'immatricolazione secondo la procedura di fine serie, rinnovando quanto già disposto dai già citati Decreti dirigenziali prot. n. 391 del 27 novembre 2020, prot. n. 245 del 4 agosto 2021 e prot. 30993 del 7 ottobre 2021;

DECRETA

Art. 1

1) Ai fini dell'immatricolazione secondo la procedura di fine serie, di cui all' art. 49 del regolamento UE 2018/858, dei veicoli delle categorie internazionali M ed N, ad eccezione della categoria N2, non conformi ai limiti della fase 2 di cui all'allegato III al regolamento (UE) 2014/540 del 16 aprile 2014, muniti di omologazione UE valida al momento della loro produzione e non ancora immatricolati alla data del 1° luglio 2022, non si applicano i limiti, di cui all'allegato V, parte B del regolamento (UE) 2018/858, ferme restando tutte le altre condizioni previste dal medesimo articolo 49 del citato regolamento UE.

2) Ai fini dell'immatricolazione secondo la procedura di fine serie, di cui all'art. 49 del regolamento UE 2018/858, dei veicoli delle categorie internazionali N e M, ad eccezione della



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

categoria N2, non conformi alla fase 2 di cui al paragrafo 6.2.2 del Regolamento UNECE n. 51/03 muniti di omologazione UE valida al momento della loro produzione e non ancora immatricolati alla data del 1° luglio 2022, non si applicano i limiti, di cui all'allegato V, parte B del regolamento (UE) 2018/858, ferme restando tutte le altre condizioni previste dal medesimo articolo 49 del citato regolamento UE.

3) La procedura indicata ai commi 1 e 2 è limitata ai veicoli muniti di un certificato di conformità valido al 30 giugno 2022 e riguarda anche i veicoli in transito logistico verso il territorio dell'Unione.

Art. 2

1) Ai fini dell'immatricolazione secondo la procedura di fine serie, di cui all' art. 49 del regolamento UE 2018/858, dei veicoli delle categorie internazionali M, N ed O, non conformi ai requisiti ad essi applicabili di cui all'allegato II al regolamento (UE) 2019/2144 del 27 novembre 2019, muniti di omologazione UE valida al momento della loro produzione e non ancora immatricolati alla data del 6 luglio 2022, non si applicano i limiti, di cui all'allegato V, parte B del regolamento (UE) 2018/858, ferme restando tutte le altre condizioni previste dal medesimo art. 49 del citato regolamento UE.

2) La procedura indicata al comma 1 è limitata ai veicoli muniti di un certificato di conformità valido al 5 luglio 2022 e riguarda anche i veicoli in transito logistico verso il territorio dell'Unione.

Ing. Pasquale D'Anzi